

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 34

Disposizioni in materia di parchi faunistici.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma primo, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici), la presente legge detta disposizioni in materia di parchi faunistici e di detenzione e custodia degli animali selvatici al fine di:

- a) garantire il benessere e la corretta custodia degli animali;
- b) assicurare la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e degli operatori;
- c) promuovere forme di turismo rurale ed educazione ambientale nel settore faunistico;
- d) potenziare il ruolo dei parchi faunistici nella conservazione della biodiversità, allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la diversità biologica.

Art. 2
(*Definizione e ambito di applicazione*)

1. Ai fini della presente legge, per parco faunistico si intende qualsiasi struttura, pubblica o privata, avente carattere permanente e territorialmente stabile, aperta al pubblico almeno sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività.
2. Ai fini della presente legge, i termini «parco faunistico» e «giardino zoologico» sono equivalenti.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 34 du 29 décembre 2006,

portant dispositions en matière de parcs animaliers.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(*Objet et finalités*)

1. En application de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 portant Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et conformément aux principes visés au décret législatif n° 73 du 21 mars 2005 (Application de la Directive 1999/22/CE du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique), la présente loi fixe des dispositions en matière de parcs animaliers et de détention d'animaux sauvages, et ce, dans le but :

- a) De garantir le bien-être et la détention correcte des animaux ;
- b) D'assurer la sécurité des visiteurs et du personnel ;
- c) De promouvoir des formes de tourisme rural et d'éducation à l'environnement dans le secteur animalier ;
- d) De développer le rôle des parcs animaliers dans la conservation de la biodiversité, afin de protéger la faune sauvage et de sauvegarder la diversité biologique.

Art. 2
(*Définition et domaine d'application*)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par « parc animalier » toute structure, publique ou privée, de type permanent et territorialement stable, ouverte au public sept jours au moins par an, qui expose et entretient des animaux sauvages vivants, éventuellement nés et élevés en captivité.
2. Aux fins de la présente loi, les mots « parc animalier » et « environnement zoologique » sont équivalents.
3. La présente loi ne s'applique pas :

- a) i circhi;
- b) i negozi di animali, a meno che siano forniti di esposizione a pagamento di animali;
- c) le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio regionale a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale e quelle destinate alla cura della fauna selvatica di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 25, comma 3, della Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria);
- d) le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

Art. 3
(Requisiti)

1. L'apertura dei parchi faunistici è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 4.
2. La Regione disciplina l'apertura dei parchi faunistici in base ad una programmazione territoriale che tiene conto dei seguenti criteri generali:
 - a) localizzazione dei parchi faunistici avuto riguardo alla riqualificazione del territorio ed all'integrazione con le altre attività economiche;
 - b) realizzazione e conduzione dei parchi faunistici con modalità tali da assicurare il benessere e la corretta custodia degli animali e la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e degli operatori.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sentito il parere del Consiglio permanente degli enti locali e previo parere della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale definisce i criteri per disciplinare:
 - a) l'apertura di nuovi parchi faunistici, tenendo conto della presenza di altri parchi faunistici sul territorio regionale e delle opportunità di riqualificazione ambientale, di recupero di infrastrutture esistenti, nonché di valorizzazione e differenziazione dell'attività turistica e rurale;
 - b) la custodia degli animali al fine di garantire agli stessi il massimo grado di benessere possibile, anche tramite adeguato controllo veterinario, e di soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, in particolare, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, ciascuna delle quali dovrà permettere agli animali di sottrarsi liberamente alla vista del pubblico a seconda delle peculiarità delle specie ospitate;
 - c) il mantenimento di un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazio-

- a) Aux cirques ;
- b) Aux magasins d'animaux, sauf s'ils proposent une exposition d'animaux avec accès payant ;
- c) Aux structures qui détiennent des espèces d'animaux appartenant aux classes Aves (oiseaux) et Mammalia (mammifères), élevés sur le territoire régional et destinés au repeuplement, à l'alimentation ou aux activités d'amateurs, ainsi qu'aux structures dans lesquelles les animaux sauvages sont soignés, au sens, respectivement, de l'art. 24 et du troisième alinéa de l'art. 25 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) ;
- d) Aux structures de nature scientifique qui détiennent des animaux à des fins de recherche, autorisées à cet effet au sens du décret législatif n° 116 du 27 janvier 1992 (Application de la directive 86/609/CEE relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques).

Art. 3
(Conditions)

1. L'ouverture des parcs animaliers doit être autorisée au sens de l'art. 4 de la présente loi.
2. La Région réglemente l'ouverture des parcs animaliers sur la base d'une planification territoriale qui tient compte des critères généraux indiqués ci-après :
 - a) Localisation du parc, compte tenu de la requalification du territoire et de l'intégration avec les autres activités économiques ;
 - b) Réalisation et exploitation du parc selon des modalités susceptibles d'assurer le bien-être et la détention correcte des animaux, ainsi que la sécurité des visiteurs et du personnel.
3. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, sur la base des critères visés au deuxième alinéa ci-dessus, le Conseil permanent des collectivités locales entendu et sur avis de la Commission du Conseil compétente, le Gouvernement régional fixe les critères visant à réglementer :
 - a) L'ouverture de nouveaux parcs animaliers, compte tenu de la présence d'autres parcs sur le territoire régional et des opportunités de requalification environnementale, de récupération d'infrastructures existantes, ainsi que de valorisation et de différenciation de l'activité touristique et rurale ;
 - b) La détention des animaux, pour leur garantir le maximum de bien-être, entre autres par un contrôle vétérinaire adéquat, et répondre aux exigences biologiques et de conservation de chaque espèce, notamment par un aménagement approprié des espaces qu'ils occupent et qui doivent leur permettre de se soustraire librement à la vue du public selon les particularités des espèces présentes ;
 - c) Le maintien de la qualité élevée de la détention et l'entretien des animaux, par l'application d'un programme articulé de soins vétérinaires, préventifs et curatifs, et

- ne di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e una corretta alimentazione;
- d) l'adozione di misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche al fine di evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e il diffondersi di specie alloctone;
- e) la predisposizione di misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori.
4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, i parchi faunistici devono dimostrare il possesso di requisiti strutturali e organizzativi conformi ai criteri definiti dalla Giunta regionale, oltre a:
- a) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002 (Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali), tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel parco faunistico; detto registro è tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'articolo 5 e copia dello stesso è inviata, con cadenza annuale, alla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, di seguito denominata struttura competente, che provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- b) promuovere e attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversità, fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali, tramite persone competenti in materia e/o tramite esauritivi pannelli informativi nei pressi di ciascuna area di custodia;
- c) garantire la partecipazione a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie;
- d) garantire la partecipazione a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o lo scambio, con altri parchi faunistici, giardini zoologici o istituzioni similari operanti nel settore, di informazioni sulla conservazione, l'allevamento, il ripopolamento o la reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale.
5. Qualora nel parco faunistico siano ospitati esemplari di specie animali considerate dalle normative vigenti minacciate di sparizione o rare, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, i parchi faunistici devono, inoltre, garantire il rinnovo e l'arricchimento del corredo genetico delle popolazioni animali custodite attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale e alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale, con particolare riferimento alle possibilità e ai tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonché alle problematiche di
- par une alimentation correcte ;
- d) L'adoption de mesures visant à empêcher la fuite des animaux pour éviter, entre autres, toute éventuelle menace écologique pour les espèces indigènes, ainsi que la propagation d'espèces allochtones ;
- e) L'élaboration de mesures visant à garantir la sécurité et la protection sanitaire des visiteurs et du personnel.
4. Aux fins de l'obtention de l'autorisation visée à l'art. 4 de la présente loi, les parcs animaliers doivent prouver qu'ils réunissent les conditions structurelles et organisationnelles requises au sens des critères fixés en la matière par le Gouvernement régional et :
- a) Tenir et mettre à jour le registre des espèces présentes dans le parc, sans préjudice des obligations prévues par le décret du ministre de l'environnement et de la protection du territoire du 8 janvier 2002 (Institution du registre de détention des espèces animales et végétales) ; ledit registre, qui est à la disposition des sujets chargés du contrôle visé à l'art. 5 de la présente loi, est envoyé chaque année en copie à la structure régionale compétente en matière de faune sauvage, ci-après dénommée structure compétente, qui en transmet une copie au Ministère de l'environnement et de la protection du territoire ;
- b) Promouvoir et réaliser des programmes d'éducation et de sensibilisation du public et du monde de l'école en matière de conservation de la biodiversité, en fournissant des informations spécifiques sur les espèces exposées et sur leurs habitats naturels, par l'intermédiaire de personnes compétentes en la matière et/ou de panneaux d'information exhaustifs placés à proximité de chacun des espaces dans lesquels vivent les animaux ;
- c) Garantir sa participation à des recherches scientifiques, en Italie ou à l'étranger, utiles pour la conservation des espèces ;
- d) Garantir sa participation à des programmes de formation concernant les techniques de conservation des espèces ou l'échange d'informations sur la conservation, l'élevage, le repeuplement et la réintroduction des espèces dans le milieu naturel avec d'autres parcs animaliers, jardins zoologiques ou institutions similaires œuvrant dans le secteur.
5. Au cas où des exemplaires d'espèces considérées par la législation en vigueur comme étant menacées de disparition ou rares seraient détenus dans l'enceinte d'un parc, celui-ci doit également, aux fins de l'obtention de l'autorisation visée à l'art. 4 de la présente loi, garantir le renouvellement et l'enrichissement du patrimoine génétique des populations animales en cause, et ce, par des plans d'échange et d'emprunt en vue de la reproduction et à l'exclusion de toute pratique de modification génétique, sans préjudice de la possibilité de prélever des animaux en liberté dans le cadre de projets nationaux et internationaux spécifiques visant à la protection des espèces et de leur environnement naturel, au bien-être des animaux ou à la réalisation de programmes d'éducation à l'environnement, eu égard notamment à la possibilité de réinsérer dans la nature les animaux en cause

conservazione.

6. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del parco faunistico, le condizioni di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 è, inoltre, subordinato alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere.

Art. 4
(Autorizzazioni)

1. Fatti salvi gli assensi, comunque denominati, previsti dalle disposizioni vigenti per garantire la compatibilità delle strutture disciplinate dalla presente legge con le esigenze ambientali, territoriali ed urbanistiche, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di parchi faunistici e alla detenzione in essi di esemplari vivi di fauna selvatica è rilasciata con decreto dell'assessore regionale competente, su istanza del legale rappresentante delle strutture interessate, entro novanta giorni dal ricevimento della relativa domanda, tenuto conto dei criteri e dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, la domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione attestante:
 - a) l'ubicazione e l'estensione dell'area del parco faunistico, con indicazione del comune o dei comuni interessati;
 - b) l'esatta planimetria dell'area del parco faunistico, dalla quale emergano la posizione e la dimensione delle strutture di custodia;
 - c) il numero, la specie e il sesso degli animali custoditi;
 - d) il numero, le caratteristiche architettoniche, i materiali di costruzione e le dimensioni delle strutture di custodia, nonché, per ciascuna di esse, il numero e la specie di animali ospitati;
 - e) il nominativo e le competenze professionali del personale tecnico ed amministrativo operante nel parco.
3. La struttura competente, verificata la regolarità e la completezza della documentazione di cui al comma 2, dispone, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, apposita ispezione, redigendone processo verbale.
4. Conclusa positivamente l'istruttoria di cui al comma 3, l'assessore regionale competente rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1; detta autorizzazione sostituisce, ad ogni effetto, ivi compresa la detenzione di esemplari vivi di animali selvatici appartenenti alla tipica fauna alpina che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, la licenza di cui all'articolo 4 del d.lgs. 73/2005.

Art. 5
(Controllo)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto

et aux tentatives effectuées ou planifiées en ce sens, ainsi qu'aux problèmes de conservation.

6. Afin d'assurer, en cas de fermeture du parc animalier, les conditions de protection visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l'autorisation visée à l'art. 4 de la présente loi n'est délivrée qu'après passation d'une convention ad hoc avec des structures adéquates, susceptibles de maintenir les animaux dans des conditions visant à assurer leur bien-être.

Art. 4
(Autorisation)

1. Sans préjudice des agréments prévus sous quelque nom que ce soit par les dispositions en vigueur pour garantir la compatibilité des structures régies par la présente loi avec les exigences environnementales, territoriales et urbanistiques, l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un parc animalier et d'y détenir des exemplaires vivants de faune sauvage est délivrée par arrêté de l'assesseur régional compétent, sur demande du représentant légal de la structure intéressée, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de celle-ci, sur la base des critères et des conditions visés à l'art. 3 ci-dessus.
2. Afin que le respect des conditions requises par l'art. 3 de la présente loi soit prouvé, la demande d'autorisation doit être assortie de la documentation attestant :
 - a) La localisation et l'extension du parc, avec indication de la ou des Communes intéressées ;
 - b) Le plan exact du parc, où figurent l'emplacement et la dimension des structures qui hébergent les animaux ;
 - c) Le nombre, l'espèce et le sexe des animaux présents ;
 - d) Le nombre, les caractéristiques architecturales, les matériaux de construction et les dimensions des structures qui abritent les animaux, ainsi que le nombre et l'espèce des animaux vivant dans chacune de ces structures ;
 - e) Le nom et les compétences professionnelles des personnels techniques et administratifs du parc.
3. Après avoir vérifié que la documentation requise par le deuxième alinéa du présent article est régulière et complète, la structure compétente procède à une inspection ad hoc visant à s'assurer que les conditions visées à l'art. 3 sont réunies et rédige le procès-verbal y afférent.
4. Lorsque l'instruction visée au troisième alinéa du présent article se termine positivement, l'assesseur régional compétent délivre l'autorisation visée au premier alinéa ; celle-ci remplace de plein droit le permis visé à l'art. 4 du décret législatif n° 73/2005, entre autres pour la détention d'animaux vivants typiques de la faune alpine pouvant constituer un danger pour la santé et la sécurité publique.

Art. 5
(Contrôle)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 24 du décret

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), l'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è svolta, con cadenza almeno annuale, dalla struttura competente che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, nonché, ove necessario, di medici veterinari, zoologi ed esperti di comprovata competenza nel settore.

2. Ogni variazione riguardante gli animali ospitati deve essere comunicata alla struttura competente, fatto salvo l'aumento del numero degli stessi o delle specie presenti per il quale è necessaria una nuova autorizzazione.

Art. 6
(Chiusura del parco faunistico)

1. Nel caso in cui, in esito all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 5, la struttura competente accerti la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti cui è subordinato l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, l'assessore regionale competente può disporre la chiusura, parziale e temporanea, del parco faunistico, previa contestazione delle irregolarità riscontrate e fissazione di un termine entro il quale adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni autorizzative.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che le strutture interessate abbiano proceduto a conformarsi alle prescrizioni autorizzative, l'assessore regionale competente dispone la revoca dell'autorizzazione e la chiusura del parco faunistico.
3. In caso di chiusura, totale o parziale, la struttura competente accerta che, a spese del parco, gli animali siano mantenuti in condizioni volte a garantire il loro benessere ovvero siano trasferiti in altra struttura adeguata allo scopo.

Art. 7
(Istituzione del registro dei parchi faunistici)

1. Presso la struttura competente, è istituito il registro dei parchi faunistici autorizzati ai sensi dell'articolo 4.
2. La struttura competente trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio copia del registro di cui al comma 1 ed ogni relativa variazione per il successivo inoltro, a cura del Ministero medesimo, alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 73/2005.

Art. 8
(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa statale e regionale vigente, l'apertura e l'esercizio di parchi faunistici e la detenzione in essi di esemplari di fauna selvatica in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000.

du président de la République n° 320 du 8 février 1954 (Règlement pour la police vétérinaire), l'activité de surveillance et de contrôle du respect des dispositions de la présente loi est exercée, une fois par an au moins, par la structure compétente qui fait appel, en l'occurrence, au Corps forestier de la Vallée d'Aoste, et, le cas échéant, aux médecins vétérinaires, aux zoologues et aux experts du secteur dont la renommée est reconnue.

2. Tout changement concernant les animaux hébergés doit être communiqué à la structure compétente, à l'exception de l'augmentation de leur nombre ou des espèces présentes, auquel cas une nouvelle autorisation est nécessaire.

Art. 6
(Fermeture du parc animalier)

1. Au cas où, à l'issue des contrôles visés à l'art. 5 de la présente loi, la structure compétente constaterait qu'au moins l'une des conditions requises aux fins de l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'art. 4 n'est plus remplie, l'assesseur régional compétent peut décider la fermeture, partielle et temporaire, du parc animalier, et ce, après avoir notifié aux intéressés les irrégularités en cause et fixé un délai pour l'adoption des mesures de régularisation nécessaires.
2. Passé le délai indiqué au premier alinéa du présent article sans que les intéressés aient procédé à la régularisation nécessaire, l'assesseur régional compétent révoque l'autorisation et proclame la fermeture du parc animalier en question.
3. En cas de fermeture, totale ou partielle, d'un parc animalier, la structure compétente s'assure que les conditions de bien-être des animaux sont préservées et ce, aux frais du parc, ou que ces derniers sont installés dans un autre site convenablement aménagé.

Art. 7
(Institution du registre des parcs animaliers)

1. Le registre des parcs animaliers agréés au sens de l'art. 4 de la présente loi est institué auprès de la structure compétente.
2. La structure compétente transmet une copie du registre visé au premier alinéa du présent article et de ses modifications ultérieures au Ministère de l'environnement et de la protection du territoire afin que celui-ci puisse, à son tour, le transmettre à la Commission européenne, au sens du deuxième alinéa de l'art. 7 du décret législatif n° 73/2005.

Art. 8
(Sanctions)

1. Sans préjudice des sanctions pénales et administratives prévues par la législation de l'État et de la Région en vigueur, l'ouverture et l'exploitation des parcs animaliers et la détention dans l'enceinte de ces derniers d'animaux appartenant à la faune sauvage sans l'autorisation visée à l'art. 4 de la présente loi sont punies d'une amende de 15 000 à 90 000 euros.

- Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), e all'articolo 3, comma 3, lettera c), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 9.000.
- All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 provvede il dirigente della struttura competente, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 9
(Disposizioni transitorie)

- Le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a presentare apposita denuncia alla struttura competente entro novanta giorni dalla predetta data.
- L'assessore regionale competente provvede a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio del parco faunistico e alla detenzione degli esemplari di fauna selvatica in esso custoditi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 4.

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

- L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 1.000 a decorrere dall'anno 2007.
- L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il triennio 2006/2008 sia per l'anno finanziario 2007 e di quello per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi).
- Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede sia con riferimento agli anni 2007 e 2008 del bilancio per il triennio 2006/2008, sia con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 dei bilanci per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.1.10 (Caccia e pesca) al capitolo 40455 (Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria).
- I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 sono destinati al finanziamento degli oneri necessari al ricovero e alla detenzione degli animali selvatici in difficoltà e alla gestione delle

- Sans préjudice des dispositions de l'art. 6 de la présente loi et sauf si l'infraction constitue un délit, la violation des dispositions des lettres a), b), c), d) et e) du deuxième alinéa et de la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 3 est punie d'une amende de 1 500 à 9 000 euros.
- L'application des sanctions administratives visées aux premier et deuxième alinéas du présent article est du ressort du dirigeant de la structure compétente, aux termes des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 9
(Dispositions transitoires)

- Les parcs animaliers visés au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi en cours d'exploitation à la date d'entrée en vigueur de celle-ci sont tenus de présenter une déclaration spéciale à la structure compétente dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent ladite date.
- L'assesseur régional compétent délivre l'autorisation d'exploiter le parc animalier et d'y détenir des animaux appartenant à la faune sauvage après s'être assuré que les conditions requises par l'art. 3 de la présente loi sont remplies, aux termes des dispositions de l'art. 4 ci-dessus.

Art. 10
(Dispositions financières)

- La dépense découlant de l'application de la présente loi est établie à 1 000 euros par an, à compter de 2007 :
- La dépense indiquée au premier alinéa du présent article est couverte, au sens du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 ((Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2007 et des budgets pluriannuels 2006/2008 et 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.01 (Mandats de conseil et mandats divers).
- La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 40455 (Dépenses pour la protection et la gestion de la faune sauvage, y compris les cours préparatoires pour l'admission à l'examen d'habilitation à la chasse et les cours de qualification pour obtenir l'aptitude à l'exercice de l'activité de garde cynégétique volontaire) du budget pluriannuel 2006/2008 (au titre des années 2007 et 2008), ainsi que du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 (au titres des années 2007, 2008 et 2009), dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.10 (Chasse et pêche).
- Les recettes dérivant de l'application des sanctions administratives prévues par l'art. 8 de la présente loi sont destinées au financement des dépenses relatives à l'hébergement et à la détention des animaux sauvages en difficulté,

strutture a tali scopi dedicate.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 dicembre 2006.

Il Presidente
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 114.

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1406 del 19.05.2006);
- presentato al Consiglio regionale in data 26.05.2006;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 21.06.2006;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 21.06.2006;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, con parere in data 22.0.2006, nuovo testo della Commissione e relazione dei Consiglieri FEY e VENTURELLA;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 13.11.2006, nuovo testo della III Commissione;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2006, con deliberazione n. 2361/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 27.12.2006.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
29 dicembre 2006, n. 34

Nota all'articolo 1:

- (1) L'articolo 2, comma primo, lettera d) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede quanto segue:

«[In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica,

ainsi qu'à la gestion des structures consacrées à cet effet.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 29 décembre 2006.

Le président,
Luciano CAVERI

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n° 114.

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1406 du 19.05.2006) ;
- présenté au Conseil régional en date du 21.06.2006 ;
- soumis à la III^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 21.06.2006 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date 21.06.2006 ;
- examiné par la III^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 22.09.2006 - nouveau texte de la Commission et rapport des Conseillers FEY et VENTURELLA ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 13.11.2006 nouveau texte de la même Commission ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 21.12.2006 délibération n° 2361/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 27.12.2006.

la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:...]
d) *agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;*».

Note all'articolo 2:

- (2) L'articolo 24 della Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 prevede quanto segue:

«Art. 24

(Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale).

1. *L'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare od amatoriale sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.*
2. *L'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sessanta gior-*

ni dalla richiesta scritta; nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, statale e regionale, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento all'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.

3. Per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario, restano fermi gli adempimenti imposti dalla normativa vigente, statale e regionale.
 4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno indelebile od inamovibile indicante l'anno di nascita, il numero e la matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 5. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito agli effetti della presente legge durante tutto il corso dell'anno solare.
 6. Gli allevamenti dei cani da caccia sono disciplinati dalle norme contenute nell'art. 10 della L.R. 14/1994.»
- ⁽³⁾ L'articolo 25, comma 3, della Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 prevede quanto segue:

«3. La Regione provvede, con strutture proprie o mediante apposite convenzioni con veterinari, alla cura, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione degli esemplari vivi di fauna selvatica di cui al comma 1.»

Nota all'articolo 4:

- ⁽⁴⁾ L'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 prevede quanto segue:

«4. Licenza.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata, su istanza delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, è rilasciata, entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda e con le modalità stabilite all'allegato 4, apposita licenza.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata:
 - a) è disposta la chiusura delle strutture di cui al comma 1 che non sono in possesso della licenza prevista allo stesso comma;
 - b) è revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero è modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarità e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti nella licenza o accerti gravi e reiterate irregolarità e lo stesso giardino zoologico non ottemperi, nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida.
3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1, sostituisce, ad

ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di idoneità prevista all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.

4. Sono fatti salvi i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni previste dalle norme vigenti per la realizzazione delle strutture disciplinate dal presente decreto volti a garantirne la compatibilità con le esigenze ambientali e territoriali.».

Nota all'articolo 5:

- ⁽⁵⁾ L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 prevede quanto segue:

«Articolo 24

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse:

- a) icoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
- b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
- c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
- d) serragli e circhi equestri;
- e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
- h) giardini zoologici.

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).

L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.».

Nota all'articolo 7:

- ⁽⁶⁾ L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 prevede quanto segue:

«2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea il registro di cui al comma 1 e le relative variazioni.».

Nota all'articolo 10:

- ⁽⁷⁾ L'articolo 14, comma 3, della Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 prevede quanto segue:

«3. Le leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio successivo a quello in corso sia stato già presentato al Consiglio regionale, indicano altresì la spesa prevista per tale esercizio ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio medesimo.».

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35.

Istituzione e disciplina della Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Istituzione e compiti)

1. È istituita la Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il compito di discutere e predisporre un documento da sottoporre al Consiglio regionale, anche per le finalità di cui all'articolo 50, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

2. La Convenzione articola i propri lavori nelle seguenti fasi:

- a) una fase istruttoria, finalizzata all'elaborazione di un documento preparatorio nel quale, ricostruite le radici e le ragioni della specialità valdostana, si individuino gli strumenti maggiormente idonei per l'aggiornamento dell'ordinamento regionale, sulla base delle esigenze della comunità valdostana, e se ne analizzino le prospettive alla luce del mutato quadro istituzionale italiano ed europeo;
- b) una fase di ascolto e di confronto con le istanze espresse dalla comunità valdostana, al fine di favorire la più ampia e democratica partecipazione al dibattito sull'aggiornamento dell'ordinamento regionale;
- c) una fase propositiva, di stesura di un documento finale, anche in forma di articolato, che può contenere opzioni diverse da sottoporre al Consiglio regionale per l'esame, la discussione e l'adozione delle opportune determinazioni;
- d) una fase di monitoraggio del seguito dato all'esito dei propri lavori, con particolare riferimento all'iter parlamentare degli eventuali provvedimenti legislativi adottati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 50, comma secondo, dello Statuto speciale.

Art. 2
(Composizione)

1. La Convenzione è composta da:

- a) il Presidente del Consiglio regionale;
- b) il Presidente della Regione;
- c) i Capigruppo consiliari o i consiglieri regionali dagli stessi delegati;

Loi régionale n° 35 du 29 décembre 2006,

portant institution et réglementation de la Convention pour l'autonomie et le Statut spécial de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Institution et tâches)

1. Est instituée la Convention pour l'autonomie et le Statut spécial de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta, qui est chargée de la discussion et de l'établissement d'un document devant être présenté au Conseil régional, aux fins visées entre autres au deuxième alinéa de l'art. 50 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948.

2. Les travaux de la Convention sont organisés suivant les phases indiquées ci-après :

- a) Une phase d'instruction, en vue de l'établissement – à la suite de l'analyse des racines et des raisons du particularisme valdôtain – d'un document préliminaire qui définisse les outils les plus appropriés aux fins de la mise à jour de l'ordre juridique de la Région, sur la base des exigences de la communauté valdôtaine, et qui en analyse les perspectives compte tenu de la modification du cadre institutionnel italien et européen ;
- b) Une phase d'écoute et de dialogue avec les instances, expression de la communauté valdôtaine, aux fins d'une participation plus grande et plus démocratique au débat sur la mise à jour de l'ordre juridique de la Région ;
- c) Une phase de proposition, visant à la rédaction d'un document final, sous forme entre autres d'articles, susceptible de présenter différentes options à soumettre au Conseil régional, en vue de l'examen, de la discussion et de l'adoption des décisions nécessaires ;
- d) Une phase de suivi des résultats des travaux de la Convention, eu égard notamment au circuit parlementaire des éventuels actes législatifs adoptés par le Conseil régional au sens du deuxième alinéa de l'art. 50 du Statut spécial.

Art. 2
(Composition)

1. La Convention est composée :

- a) Du président du Conseil régional ;
- b) Du président de la Région ;
- c) Des chefs de groupe du Conseil ou des conseillers régionaux délégués par ceux-ci ;
- d) Du président et d'un représentant du Conseil perma-

- d) il Presidente ed un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali;
 - e) i Parlamentari eletti in Valle d'Aosta;
 - f) un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/ Université de la Vallée d'Aoste;
 - g) un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, nominato dal Consiglio regionale su designazione del Presidente della Camera medesima;
 - h) cinque personalità di particolare prestigio e competenza, nominate dal Consiglio regionale;
 - i) due rappresentanti delle imprese;
 - j) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - k) un rappresentante degli organismi di parità della Regione;
 - l) un rappresentante del terzo settore;
 - m) un rappresentante della minoranza linguistica walser.
2. La Convenzione nomina un presidente, scelto tra i consiglieri regionali suoi componenti.

Art. 3
(Ufficio di coordinamento)

1. Il Presidente della Convenzione è coadiuvato da un Ufficio di coordinamento composto da due vicepresidenti nominati dalla Convenzione tra i suoi componenti, rispettivamente, uno in rappresentanza degli enti locali e l'altro su proposta del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio regionale è altresì componente dell'Ufficio di coordinamento.
2. Sono inoltre componenti dell'Ufficio di coordinamento tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale, con votazioni separate, di cui due espressi dalla maggioranza e uno dall'opposizione scelti tra i componenti della Convenzione.
3. L'Ufficio di coordinamento ha compiti di impulso e di organizzazione dei lavori della Convenzione, nonché di raccordo con istituzioni e soggetti esterni.
4. L'Ufficio di coordinamento predispone il documento preparatorio dei lavori ed il documento finale da sottoporre all'approvazione della Convenzione.

Art. 4
(Adempimenti)

1. Il Presidente del Consiglio regionale riferisce periodicamente al Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Convenzione.
2. L'Ufficio di coordinamento, avvalendosi del supporto di cui al comma 3, gestisce la tenuta di una sezione del sito Internet del Consiglio regionale, appositamente allestita, comprensiva di un forum interattivo, ove pubblicare tutti gli atti e i documenti acquisiti ed elaborati e fornire costante notizia in merito allo stato di avanzamento dei propri lavori.

- ment des collectivités locales ;
- e) Des parlementaires élus en Vallée d'Aoste ;
 - f) D'un représentant de l'Université de la Vallée d'Aoste – Université della Valle d'Aosta ;
 - g) D'un représentant de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – Camera valdostana delle imprese e delle professioni, nommé par le Conseil régional sur la base de la désignation effectuée par le président de ladite Chambre ;
 - h) De cinq personnalités prestigieuses et compétentes, nommées par le Conseil régional ;
 - i) De deux représentants des entreprises ;
 - j) De deux représentants des organisations syndicales des travailleurs ;
 - k) D'un représentant des organismes d'égalité des chances de la Région ;
 - l) D'un représentant du troisième secteur ;
 - m) D'un représentant de la minorité linguistique walser.

2. La Convention nomme en son sein un président, choisi parmi les conseillers régionaux qui la composent.

Art. 3
(Bureau de coordination)

1. Le président de la Convention fait appel à un Bureau de coordination composé de deux vice-présidents nommés par la Convention parmi ses membres, dont un représentant les collectivités locales et le deuxième désigné par le président du Conseil qui, par ailleurs, fait partie dudit Bureau.
2. Font également partie du Bureau de coordination trois conseillers régionaux choisis parmi les membres de la Convention et nommés par le Conseil régional, par des votes séparés, dont deux élus par la majorité et le troisième par l'opposition.
3. Le Bureau de coordination remplit les fonctions d'impulsion et d'organisation des travaux de la Convention, ainsi que de liaison avec les institutions et les sujets externes.
4. Le Bureau de coordination établit le document préliminaire des travaux et le document final devant être approuvé par la Convention.

Art. 4
(Obligations)

1. Le président du Conseil régional informe périodiquement le Conseil quant à l'état d'avancement des travaux de la Convention.
2. Le Bureau de coordination, avec le soutien visé au troisième alinéa du présent article, gère la tenue d'une section du site Internet du Conseil régional, réservée à cet effet et comprenant un forum interactif, sur laquelle il publie tous les actes et les documents réunis et rédigés et il donne des informations régulières quant à l'état d'avancement de ses travaux.

3. Il necessario supporto tecnico e di segreteria è assicurato alla Convenzione dalle strutture organizzative del Consiglio regionale. Ai fini del supporto tecnico e di consulenza giuridica, la Convenzione, mediante l'Ufficio di coordinamento, può avvalersi di esperti esterni, che possono essere costituiti in comitato. Gli incarichi agli esperti esterni sono deliberati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di coordinamento.

Art. 5
(Sede e funzionamento)

1. La Convenzione ha sede e svolge le sue riunioni presso il Consiglio regionale.
2. La Convenzione è convocata dal suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le sedute della Convenzione sono pubbliche.
4. La Convenzione può organizzare i propri lavori anche in sottogruppi per l'esame di singole questioni o materie.
5. La partecipazione ai lavori della Convenzione è gratuita.
6. Ai componenti della Convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), che non risiedono nel luogo di riunione della Convenzione stessa, è dovuto il rimborso, con le modalità previste per i consiglieri regionali, delle spese di trasferta, effettivamente sostenute e documentate, funzionali ad ogni giornata di riunione.
7. Ai componenti della Convenzione, che su incarico della Convenzione stessa si recano in località diverse dalla sede di riunione, è dovuto il rimborso, con le modalità previste per i consiglieri regionali, delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate.
8. Si applicano alla Convenzione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale concernenti il funzionamento delle commissioni consiliari.

Art. 6
(Forum)

1. Enti pubblici e privati, cittadini, associazioni, anche non riconosciute, ed ogni altra organizzazione con sede nel territorio regionale ed ivi operante, interessati a seguire e dare il loro contributo al dibattito sull'aggiornamento dell'ordinamento regionale, possono far pervenire all'Ufficio di coordinamento la loro richiesta di adesione ad un organismo interattivo, denominato Forum, il quale è regolarmente informato sui lavori della Convenzione, nonché auditato e consultato con le modalità definite dalla Convenzione medesima.
2. Il Forum è coordinato da un responsabile appositamente designato dall'Ufficio di coordinamento, scelto tra i componenti dello stesso.

3. Les structures organisationnelles du Conseil régional apportent à la Convention le soutien technique et de secrétariat nécessaire. Aux fins du soutien technique et du conseil juridique, la Convention, par l'intermédiaire du Bureau de la coordination, peut faire appel à des spécialistes externes, qui peuvent être regroupés dans un comité. Les mandats attribués auxdits spécialistes sont décidés par le Bureau de la présidence du Conseil régional, sur proposition du Bureau de coordination.

Art. 5
(Siège et fonctionnement)

1. La Convention siège et se réunit au Conseil régional.
2. La Convention est convoquée par le président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
3. Les séances de la Convention sont publiques.
4. L'examen de problèmes ou de sujets spécifiques peut être effectué par des sous-groupes de la Convention.
5. Les membres de la Convention participent aux travaux à titre gratuit.
6. Les membres de la Convention, visés à la lettre h du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, qui ne résident pas dans le lieu où la Convention se réunit ont droit, suivant les modalités prévues pour les conseillers régionaux, au remboursement des dépenses de déplacement, effectivement supportées et documentées, relatives à chaque journée de séance.
7. Les membres de la Convention qui sont chargés par celle-ci de se rendre dans tout lieu autre que celui où se déroule la séance ont droit au remboursement des dépenses de déplacement effectivement supportées et documentées, suivant les modalités prévues pour les conseillers régionaux.
8. Les dispositions du règlement intérieur du Conseil régional relatives au fonctionnement des commissions du Conseil sont appliquées, pour autant qu'elles soient compatibles, à la Convention.

Art. 6
(Forum)

1. Les organismes publics et privés, les citoyens, les associations, même non reconnues, et toute autre organisation ayant son siège sur le territoire régional et œuvrant en Vallée d'Aoste, qui entendent participer au débat relatif à la mise à jour de l'ordre juridique de la Région peuvent faire parvenir au Bureau de coordination leur demande d'adhésion à un organisme interactif, dénommé Forum, qui est régulièrement informé des travaux de la Convention et consulté suivant les modalités définies par celle-ci.
2. Le Forum est coordonné par un responsable désigné à cet effet par le Bureau de coordination parmi les membres de celui-ci.

Art. 7
(Durata dei lavori)

1. La Convenzione deve sottoporre al Consiglio regionale il documento finale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Convenzione resta in carica sino all'approvazione definitiva, da parte del Parlamento, degli eventuali provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 50, comma secondo, dello Statuto speciale e, in ogni caso, non oltre la scadenza della legislatura regionale in corso.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in euro 60.000 per l'anno 2007, grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio del Consiglio stesso per l'anno 2007.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 dicembre 2006.

Il Presidente
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 118.

- di iniziativa dei Consiglieri Ego PERRON e Luciano CAVERI;
- presentata al Consiglio regionale in data 15.06.2006;
- assegnata alla I Commissione consiliare permanente in data 19.07.2006;
- assegnata alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 19.07.2006;
- esaminata dalla I Commissione consiliare permanente, con parere in data 16.11.2006, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere CESAL;
- esaminata dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 27.11.2006, nuovo testo della I Commissione;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2006, con deliberazione n. 2366/XII;
- trasmessa al Presidente della Regione in data 27.12.2006.

Art. 7
(Durée des travaux)

1. La Convention doit soumettre au Conseil régional le document final visé à la lettre c du deuxième alinéa de l'art. 1^{er} ci-dessus dans les huit mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. La Convention exerce ses fonctions tant que le Parlement n'a pas approuvé à titre définitif les éventuelles propositions de loi du Conseil régional au sens du deuxième alinéa de l'art. 50 du Statut spécial et, en tout état de cause, au plus tard jusqu'à la fin de la législature régionale en cours.

Art. 8
(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, fixée à 60 000 euros au titre de 2007, est couverte et financée par les crédits inscrits à cet effet au budget 2007 du Conseil régional.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 29 décembre 2006.

Le président,
Luciano CAVERI

TRAVAUX PREPARATOIRES

Proposition de loi n° 118.

- à l'initiative des Conseillers Ego PERRON et Luciano CAVERI ;
- présentée au Conseil régional en date du 15.06.2006 ;
- soumise à la I^{ère} Commission permanente du Conseil en date du 19.07.2006 ;
- soumise à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 19.07.2006 ;
- examinée par la I^{ère} Commission permanente du Conseil - avis en date du 16.11.2006 - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller CESAL ;
- examinée par la II^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 27.11.2006 nouveau texte de la I^{ère} Commission ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 21.12.2006 délibération n° 2366/XII ;
- transmise au Président de la Région en date du 27.12.2006.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 50, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede quanto segue:

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
29 dicembre 2006, n. 35

«L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.»

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Sentenza 28 dicembre 2006, n. 450.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

| | | |
|------------------|-------------|------------|
| - Giovanni Maria | FLICK | Presidente |
| - Francesco | AMIRANTE | Giudice |
| - Ugo | DE SIERVO | “ |
| - Romano | VACCARELLA | “ |
| - Paolo | MADDALENA | “ |
| - Alfio | FINOCCHIARO | “ |
| - Alfonso | QUARANTA | “ |
| - Franco | GALLO | “ |
| - Luigi | MAZZELLA | “ |
| - Gaetano | SILVESTRI | “ |
| - Sabino | CASSESE | “ |
| - Maria Rita | SAULLE | “ |
| - Giuseppe | TESAURO | “ |
| - Paolo Maria | NAPOLITANO | “ |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 4 novembre 2005, n. 25, recante «Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della Legge regionale 21 agosto 2000, n. 31», nonché degli artt. 5, 6, comma 4, 14, comma 1, e 15 della medesima legge, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 20 gennaio 2006, depositato in cancelleria il successivo giorno 24 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta nonché l'atto di intervento della Telecom Italia Mobile s.p.a.

(TIM);

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato il 20 gennaio 2006 e depositato il successivo giorno 24, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 4 novembre 2005, n. 25, recante «Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della Legge regionale 21 agosto 2000, n. 31».

1.1.— Il ricorrente premette che la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), attribuisce alla Regione competenza legislativa in materia di «urbanistica e piani regolatori per zone di particolare importanza turistica» (art. 2, lettera g), nonché potestà legislativa di tipo integrativo-attuativo in materia di «igiene e sanità» (art. 3, lettera l).

La legge impugnata – riguardando la installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse – non rientrerebbe in nessuno degli ambiti materiali indicati nello statuto.

In particolare, sottolinea il ricorrente, la «installazione» e «l'esercizio delle reti» – presupponendo soluzioni di ordine tecnico – esulano dalle competenze legislative regionali. Allo stesso modo non vi rientrerebbe la «localizzazione» di tali impianti, in quanto sia l'urbanistica che i piani regolatori sono attribuiti alla legislazione regionale soltanto «per le zone di particolare importanza turistica», limitazione quest'ultima non richiamata dalla normativa impugnata.

Per quanto attiene, poi, alla «tutela della salute», si rileva come, pur essendo questa una delle finalità perseguite dalla legge censurata (art. 1, comma 1), nondimeno lo statuto speciale assegna questa materia alla competenza legislativa soltanto in relazione alle norme di integrazione e attuazione delle leggi statali.

Si aggiunge, infine, che le lettere b) e c) dell'art. 1, comma 3, della Legge regionale impugnata – prevedendo, rispettivamente, la «corretta localizzazione e l'ordinato sviluppo delle stazioni radioelettriche» anche attraverso la loro «razionalizzazione e concentrazione», nonché «il rispetto dei parametri tecnici riguardanti l'esercizio delle stazioni radioelettriche» – presuppongono verifiche e valutazioni di ordine tecnico che, per impianti da inserire in una rete nazionale, non possono competere ad una Regione.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intera legge.

1.2.— Il ricorrente, inoltre, prospetta la questione di costituzionalità anche alla luce del nuovo Titolo V, al fine di stabilire se «la Legge regionale possa desumere la sua legittimità, sia pure parziale» dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

Le «materie» che verrebbero in rilievo sono quelle della «tutela della salute» e dell'«ordinamento della comunicazione» (art. 117, terzo comma, Cost.). La Legge regionale dovrebbe, pertanto, rispettare i principi fondamentali posti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Al riguardo, si deduce che la legge statale «ha delineato il giusto equilibrio tra le varie esigenze convergenti, in particolare, tra la tutela della salute, il governo del territorio e la protezione ambientale. Le competenze regionali, peraltro, non possono pregiudicare gli interessi estesi all'intero territorio nazionale che trovano la loro attuazione nella pianificazione della rete nazionale, della quale non può essere pregiudicata la realizzazione».

Alla luce di questa premessa, viene dedotta la illegittimità costituzionale, nell'ordine di prospettazione, degli artt. 5, 6, comma 4, 15 e 14, comma 1, della predetta legge n. 25 del 2005.

2.— Per quanto attiene all'art. 5, il primo comma di tale disposizione è censurato nella parte in cui prevede che i progetti di rete e di varianti sono presentati dagli operatori ai soggetti («enti locali») indicati dal secondo comma del precedente art. 4, corredati dello schema funzionale e della documentazione idonea ad attestare, «per ogni stazione radioelettrica, i dati

anagrafici, tecnici, topografici e fotografici».

La natura della documentazione richiesta rivelerebbe, nella prospettiva del ricorrente, che la Regione abbia voluto sottoporre i vari impianti a verifiche di ordine tecnico da parte degli enti locali.

Ciò si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale della materia, riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 307 del 2003, che demanda alla competenza statale la disciplina della realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi unitari per l'intero territorio nazionale. La previsione di un controllo tecnico della progettazione, infatti, rischierebbe di pregiudicare «la funzionalità delle reti, che non possono essere disarticolate Regione per Regione». La illegittimità – si aggiunge – viene a risultare ancora più evidente per il fatto che lo stesso adempimento è previsto per le varianti ai progetti, in quanto «anche varianti di ordine puramente tecnico, senza nessuna rilevanza territoriale», sarebbero soggette a verifica da parte degli enti locali.

2.1.— In relazione alla censura che investe l'art. 6, comma 4, della stessa Legge regionale n. 25 del 2005, si osserva che tale disposizione prevede che la «Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria o di ogni altro onere posto a carico degli operatori interessati all'ottenimento dell'approvazione dei progetti e delle varianti, in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA» (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente).

Secondo il ricorrente, tale disposizione si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, il quale vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge statale. Con quest'ultima previsione «si è voluto evitare che oneri o canoni eccessivi rendessero antieconomici certi tracciati, orientando a soluzioni meno utili dal punto di vista tecnico. Questi oneri sarebbero causa di aumenti dei prezzi, che farebbero carico a tutti i consumatori, e non solo a quelli operanti nella sfera territoriale dei soggetti che li hanno imposti». Tale imposizione di oneri finirebbe, dunque, «per condizionare la politica delle comunicazioni nazionali, che è al di fuori delle competenze regionali».

Per le stesse ragioni sarebbe costituzionalmente illegittimo l'art. 15 della stessa legge n. 25 del 2005, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a fissare la misura dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico degli operatori interessati, in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14. Si puntualizza, inoltre, che il terzo comma dell'art. 11 prevede l'intervento dell'ARPA «in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente», operazioni queste che, investendo le tecniche di progettazione e la funzionalità degli impianti, sono sottratte alla competenza, anche legislativa, della Regione. Analogo contenuto, si aggiunge, ha il primo comma dell'art. 12, mentre l'art. 13 non prescrive alcun intervento dell'ARPA.

2.2.— Per quanto attiene, infine, all'art. 14, comma 1, della legge impugnata, tale disposizione assoggetta alla denuncia di inizio attività (cosiddetta DIA) la realizzazione delle strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della stessa legge, vale a dire «ricettori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero, cavidotti, cabine elettriche». Il ricorrente assume che «si tratta di opere che hanno già avuto una loro dislocazione, che non viene mutata. L'adempimento è previsto «in assenza di mutamenti della destinazione d'uso», anche in questo caso in funzione di eventuali verifiche tecniche, che si collocano al di fuori delle competenze regionali».

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe l'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 che, al comma 1, prevede solo l'autorizzazione degli enti locali per l'installazione di nuove infrastrutture. La denuncia di inizio attività, si sottolinea, sarebbe richiesta da detta disposizione statale esclusivamente per la installazione di impianti con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt (comma 3), o per la installazione di una rete di telecomunicazione su aree ferroviarie (comma 3-bis).

La riportata disciplina statale, nella prospettiva del ricorrente, sarebbe volta, in attuazione dei principi posti dalla normativa comunitaria, alla semplificazione del procedimento attraverso la eliminazione di adempimenti non necessari «in quanto non coordinati con poteri di intervento degli enti locali, evitando così costi, anche temporali, senza giustificazione». La previsione di un adempimento, non strumentale ad interventi degli enti che sono richiamati dalla norma impugnata, si porrebbe, pertanto, in contrasto con il primo e terzo comma dell'art. 117 Cost.

3.— Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta chiedendo che il ricorso sia dichiarato «inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito», con riserva di ulteriori deduzioni.

4.— Ha proposto intervento Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM), chiedendo, invece, che il ricorso proposto dallo Stato venga accolto.

5.— Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Regione resistente deduce, innanzitutto, la inammissibilità del ricorso per genericità e difetto di motivazione. In particolare, la difesa regionale ritiene che lo Stato non avrebbe indicato i principi fondamentali che il legislatore regionale avrebbe violato, né le disposizioni legislative dalle

quali tali principi sarebbero desumibili, né infine, «per la gran parte delle censure», le norme costituzionali che si assumono violate.

5.1.— Nel merito, con riferimento alle doglianze che hanno investito l'intera legge impugnata, la Regione deduce che le stesse non sono fondate.

Innanzitutto, si sottolinea che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, lo statuto speciale per la Valle d'Aosta attribuisce alla competenza esclusiva regionale l'intera materia dell'«urbanistica», in quanto il limite delle «zone di particolare importanza turistica» riguarderebbe, come risulterebbe dal dato letterale, esclusivamente i «piani regolatori». A conferma delle attribuzioni regionali in materia urbanistica, si richiamano una serie di disposizioni normative (in particolare, l'art. 6 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta», nonché l'art. 50 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641»).

Alla luce di quanto sopra, la Regione conclude affermando che «la censura di illegittimità costituzionale della Legge regionale n. 25 del 2005 alla stregua dello statuto regionale deve essere disattesa e respinta».

5.2.— La resistente contesta, inoltre, l'assunto della difesa erariale volto a dimostrare la illegittimità costituzionale della Legge regionale impugnata per violazione dei principi fondamentali contemplati dalla legge dello Stato n. 36 del 2001 e dal d.lgs. n. 259 del 2003. Si ribadisce, al riguardo, che il ricorrente non avrebbe specificato i motivi per cui la Regione non si sarebbe attenuta ai principi fondamentali statali, che non sarebbero stati neanche espressi.

Nel merito – dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento e richiamato talune sentenze di questa Corte – la difesa regionale conclude, affermando che «la Regione, nell'adozione dell'impugnata legge, si è (...) ispirata alla tutela della salute e dell'ambiente, al corretto uso del territorio, al principio di semplificazione dei procedimenti e di partecipazione ad essi, alla libera concorrenza e non discriminazione, sia pure nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai valori soglia stabiliti dallo Stato».

5.3.— Quanto, poi, alle censure che hanno investito specifiche norme della Legge regionale in esame, si assume, in primo luogo, in relazione al denunciato art. 5, che la relativa censura è inammissibile, in quanto non sarebbero state indicate «le fonti di rango costituzionale violate e i principi fondamentali fissati con legge statale che si assumono non rispettati», e non sarebbe stata svolta alcuna argomentazione mirata a dimostrare la asserita illegittimità costituzionale della disposizione in esame.

Nel merito, la difesa della Regione osserva che può essere data una interpretazione costituzionalmente orientata alla norma in esame, rispondendo la stessa «alla semplice esigenza operativa di consentire l'aggiornamento dei dati del catasto regionale e di consentire un monitoraggio sullo sviluppo delle reti». In altri termini, tale norma perseguirebbe il solo obiettivo di consentire, attraverso l'allegazione dei dati richiesti, la puntuale identificazione e descrizione degli interventi; esulerebbe, invece, dalla sua portata precettiva qualunque forma di controllo di ordine tecnico sui progetti presentati dagli operatori del settore. In conclusione, si sottolinea che la norma impugnata «non introduce nozioni estranee alla legislazione statale di principio e non si pone in contrasto con essa, ma rientra appieno nella competenza regionale in tema di governo del territorio».

5.4.— In relazione ai censurati artt. 6, comma 4, e 15 della legge impugnata, la difesa della Regione assume che «la Legge regionale non ha inteso imporre oneri o canoni non normati o prescritti dalla vigente legislazione, ma bensì intervenire riservando ad una successiva disciplina di dettaglio la determinazione del quantum (mediante la diversificazione delle tariffe e dei costi) di spettanze e diritti già previsti, attinenti esclusivamente all'attività svolta dall'ARPA relativamente all'approvazione dell'installazione delle stazioni radioelettriche o dei loro progetti». Si aggiunge, inoltre, che «si tratta di una mera quantificazione di prestazioni pecuniarie che costituiscono il pagamento del costo di un servizio che l'Agenzia va a svolgere a favore e a richiesta degli interessati».

La difesa della Regione, inoltre, richiama la Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, recante «Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia», al fine di sottolineare che detto organismo è un ente strumentale della Regione stessa: viene richiamato, in particolare, l'art. 23, comma 1, lettera f), della citata Legge regionale, il quale stabilisce che al finanziamento dell'attività istituzionale dell'ARPA si provvede mediante, tra l'altro, prestazioni per conto di privati o di enti diversi. La difesa regionale, inoltre, sottolinea che l'ARPA «è unicamente disciplinata in virtù di disposizioni regionali, sia sotto il profilo organizzativo istituzionale degli organi che la compongono e delle attività chiamata a svolgere, sia sotto il profilo economico-finanziario, relativo alle risorse e alle spettanze per il suo funzionamento, al fine di garantire una omogenea e uniforme normativa su tutto il territorio della Regione».

5.5.— Per quanto attiene, infine, al denunciato art. 14 della legge impugnata, la difesa regionale, dopo avere ribadito la inammissibilità della doglianza per genericità, deduce che la norma censurata si limita a prescrivere «una semplice d.i.a. anche per quelle opere di minore rilievo successive all'installazione, attinenti le strutture connesse agli impianti che impegnino il territorio». Si sottolinea che, sotto questo aspetto, la legge in esame «trova titolo nella materia urbanistica e di tutela del paesaggio» e che la stessa rispetta i principi fondamentali posti dal legislatore statale «sia sotto il profilo della tutela della salute, in ordine alla fissazione di standard di protezione uniformi, riservata allo Stato, sia con riguardo alle fasi procedurali amministrative di cui al d.lgs. n. 259 del 2003».

6.— Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato, nell'imminenza dell'udienza pubblica, una memoria con la quale ribadisce, innanzitutto, che le norme impugnate non rinvergono alcun titolo di legittimazione nelle disposizioni statutarie, ragion per cui è necessario valutare la loro legittimità alla luce dei parametri costituzionali contenuti nel nuovo Titolo V, applicabili alle Regioni speciali (e alle Province autonome) nei limiti consentiti dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

6.1.— Con riferimento all'art. 5 della legge n. 25 del 2005, l'Avvocatura generale dello Stato ribadisce che la disciplina delle modalità di verifica dei progetti, sotto il profilo tecnico e funzionale della rete e quindi delle singole stazioni, non può che competere allo Stato.

6.2.— In relazione alle censure di violazione degli artt. 6, comma 4, e 15 della stessa legge, la difesa erariale si riporta alle argomentazioni già svolte, sottolineando, in particolare, che la legge impugnata avrebbe rimesso alla Giunta regionale un potere di determinazione «senza limiti» degli «altri oneri», per i quali «non sono indicati criteri non solo sulla misura, ma nemmeno sulla natura e sui presupposti». Inoltre, con riguardo all'art. 15, si assume che mentre gli artt. 11, 12 e 13, richiamati dallo stesso art. 15, prevedono un intervento dell'ARPA, sia pure in via eventuale, nessun intervento sarebbe previsto dall'art. 14, «cosicché manca ogni indicazione, sia pure generica» del presupposto cui dovrebbe essere condizionata l'imposizione dell'onere.

6.3.— Infine, si ribadiscono nei confronti dell'art. 14 della legge impugnata i motivi di doglianza già formulati nell'atto di costituzione.

7.— Ha presentato memoria, nell'imminenza dell'udienza pubblica, anche Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM), la quale, a sostegno dell'ammissibilità del proprio intervento, ha sottolineato di avere, in qualità di titolare di licenza per la installazione e l'esercizio di reti di radiotelefonìa cellulare, un interesse rilevante, autonomo e qualificato ad ottenere l'accertamento della illegittimità costituzionale delle norme impugnate. Nel merito, ha concluso chiedendo che la Corte accolga il ricorso proposto dallo Stato.

Considerato in diritto

1.— Il Governo ha promosso questione di legittimità costituzionale:

a) dell'intera legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 4 novembre 2005, n. 25, recante «Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della Legge regionale 21 agosto 2000, n. 31», per violazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta);

b) degli articoli 5, 6, comma 4, 14, comma 1, e 15 della stessa Legge regionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2.— In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento spiegato nel presente giudizio da Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM). Nei giudizi di costituzionalità promossi in via d'azione sono, infatti, legittimati ad essere parti soltanto i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione.

Pertanto, alla luce della normativa in vigore e in conformità al costante orientamento di questa Corte (ex plurimis, sentenze numeri 265, 129, 103, 80, 59, 51 del 2006, e numeri 469, 383 e 336 del 2005), non è ammesso l'intervento in tali giudizi di soggetti privi di potere legislativo.

3.— Ancora in via preliminare, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dello Stato nel corso dell'udienza pubblica, il ricorso (v. pag. 2, riga 9) è rivolto, in via principale, anche nei confronti dell'intera Legge regionale.

Ciò precisato, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto l'impugnazione della legge nel suo complesso non risulta menzionata nella delibera del Governo di autorizzazione alla proposizione del ricorso e nei relativi

allegati. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che la delibera del Consiglio dei ministri o la relazione ministeriale a cui questa rinvii devono necessariamente indicare le specifiche disposizioni che si intendono impugnare (v., ex plurimis, sentenze n. 49 del 2006, e numeri 360 e 300 del 2005).

4.— Deve, invece, essere rigettata l'eccezione, sollevata dalla Regione resistente, di inammissibilità per genericità delle censure rivolte nei confronti delle singole disposizioni della legge impugnata.

Il ricorso, sia pure in maniera sintetica, possiede i requisiti argomentativi minimi per identificare in quali termini si pongano le questioni proposte. In particolare, all'esito di una lettura complessiva dell'atto introduttivo, risultano sufficientemente enucleati i parametri costituzionali, nonché le norme interposte e i principi fondamentali dei quali si deduce la violazione (v., ex plurimis, sentenza n. 284 del 2006).

5.— Prima di passare ad esaminare nel merito le censure formulate dal ricorrente nei confronti delle singole disposizioni contenute nella legge oggetto di impugnazione, è necessario chiarire che non è possibile individuare un unico ambito materiale in cui tali disposizioni rinvercano la loro legittimazione. Infatti, il settore relativo alla installazione, localizzazione ed esercizio di impianti di comunicazione elettronica investe contestualmente una pluralità di materie, disciplinate, per quanto attiene alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, sia negli statuti speciali, sia, in assenza di norme statutarie al riguardo, nelle disposizioni costituzionali contenute nel nuovo Titolo V ed operanti, a favore dei predetti enti, attraverso il meccanismo di adeguamento automatico di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

In particolare, avendo riguardo allo statuto speciale per la Valle d'Aosta, viene, innanzitutto, in rilievo la materia dell'urbanistica attribuita alla potestà legislativa primaria regionale (art. 2, lettera g), per tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (sentenze n. 336 del 2005 e n. 307 del 2003).

Tale materia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha un ambito applicativo limitato alle sole «zone di particolare importanza turistica», afferendo quest'ultimo inciso, contenuto nella citata lettera g) dello stesso art. 2, esclusivamente ai «piani regolatori».

La Regione può, inoltre, rinvenire – mediante la clausola di equiparazione di cui al richiamato art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – il fondamento costituzionale della propria potestà legislativa anche nelle norme contenute nel nuovo Titolo V. A tal fine, rilevano essenzialmente le materie di competenza ripartita relative, da un lato, alla «tutela della salute», per i profili inerenti alla protezione dall'inquinamento elettromagnetico, e, dall'altro, all'«ordinamento della comunicazione», per quanto riguarda gli aspetti connessi alla realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica (sentenze n. 336 del 2005 e n. 307 del 2003).

A ciò va aggiunto che la disciplina relativa agli impianti concernenti infrastrutture necessarie alle comunicazioni elettroniche ha punti di collegamento anche con la potestà legislativa esclusiva dello Stato, di tipo trasversale, in relazione alle materie della «tutela dell'ambiente» e della «tutela della concorrenza» (cfr. sentenza n. 336 del 2005).

6.— Alla luce delle osservazioni che precedono, ai fini dello scrutinio delle singole norme impuginate, occorre preliminarmente accertare quale sia lo specifico ambito materiale di eventuale legittimazione regionale e, in particolare, se lo stesso sia rinvenibile nello statuto speciale ovvero nelle norme contenute nel Titolo V della Costituzione. In quest'ultimo caso, la Regione, con riferimento alle materie di competenza ripartita, è tenuta a rispettare i principi fondamentali posti dallo Stato con la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

7.— Orbene, la prima censura investe l'art. 5 della predetta Legge regionale n. 25 del 2005, nella parte in cui prevede che «i progetti di rete e le varianti ai progetti di rete già approvati» devono essere presentati, dagli operatori, ai soggetti indicati dal secondo comma del precedente art. 4, corredati dello schema funzionale e della documentazione idonea ad attestare, per ogni stazione radioelettrica, «i dati anagrafici, tecnici, topografici e fotografici».

Secondo il ricorrente, tale disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione – applicabile, come si è specificato, alle Regioni a statuto speciale in virtù di quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – in quanto, prevedendo «un controllo tecnico della progettazione», si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali, afferenti alle materie «tutela della salute» e «ordinamento della comunicazione», fissati dalla legislazione statale e volti a garantire, anche sul piano tecnico, la unitarietà e funzionalità delle reti «che non possono essere disarticolate Regione per Regione».

7.1.— La questione non è fondata.

Il ricorrente – assumendo che la norma impugnata prevede un «controllo tecnico della progettazione» idoneo a compromettere il principio della unitarietà e funzionalità delle reti – muove da un erroneo presupposto interpretativo.

Al riguardo, occorre premettere che, sulla base di principi desumibili dalla legislazione statale, la definizione delle tecnologie concernenti gli impianti che, unitariamente, costituiscono la rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, è riservata allo Stato, in forza di quanto disposto dalla legge n. 36 del 2001 e dal d.lgs. n. 259 del 2003.

Ciò vale ad escludere che sia configurabile una competenza regionale per quanto attiene alla approvazione dei progetti di rete o delle relative varianti che si discostino dagli standard tecnici fissati in sede nazionale. Una normativa regionale che prevedesse tale tipo di controllo, ancorché emanata da Regioni ad autonomia speciale, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato e sarebbe, quindi, costituzionalmente illegittima.

Diverso discorso si impone per quelle normative regionali che, ferma la suddetta competenza dello Stato, prevedano scambi o acquisizioni di informazioni, anche d'ordine tecnico, tra i soggetti (o dai soggetti) variamente interessati alla realizzazione della rete infrastrutturale. È ciò, d'altronde, la stessa difesa della Regione riconosce, quando afferma (pag. 21 della memoria del 21 novembre 2006) che «la richiesta a fornire le indicazioni anagrafiche, tecniche e distintive riferite ai siti che gli operatori andranno a realizzare sul territorio, risponde alla semplice esigenza di consentire l'aggiornamento dei dati del catasto regionale e (...) un monitoraggio sullo sviluppo delle reti», e che ciò «giustifica l'estensione anche alle varianti». E la stessa difesa regionale aggiunge che «non si comprende da quale assunto la difesa statale faccia discendere la necessità di un preliminare controllo d'ordine tecnico, rimesso ai singoli Comuni, del quale la disciplina impugnata non si occupa, neppure implicitamente».

Le suindicate considerazioni svolte dalla difesa della Regione sono condivisibili, atteso che, dalla lettura coordinata degli artt. 4, 5 e 16 della Legge regionale impugnata, risulta che la documentazione tecnica, che deve essere allegata al progetto di rete, non è funzionale, come sostenuto dal ricorrente, ad un controllo di natura tecnica sul contenuto della progettazione, bensì ad uno scopo puramente conoscitivo; la suddetta documentazione è, infatti, destinata a confluire nel «catasto regionale delle stazioni radioelettriche» previsto dal citato art. 16. Più precisamente, tale ultima norma stabilisce che il catasto è istituito presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e contiene la mappa delle stazioni radioelettriche presenti sul territorio regionale ed il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici delle stesse e di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie.

È, dunque, riscontrabile, sotto il profilo oggettivo, una sostanziale coincidenza tra i dati che devono confluire nel suddetto catasto regionale ai sensi del citato art. 16 e i dati che devono essere contenuti nella documentazione allegata dagli operatori di settore ai progetti di rete e alle loro varianti.

I «dati necessari all'istituzione e all'aggiornamento del catasto» (art. 16, comma 2) vengono, inoltre, trasmessi all'ARPA dagli stessi soggetti – indicati dall'art. 4, comma 2 («Comune di Aosta e gli altri Comuni, in forma associata attraverso le Comunità montane») – cui vanno presentati, ai sensi della norma impugnata, i progetti di rete corredati della prescritta documentazione e che, quindi, hanno la concreta disponibilità dei dati stessi ai fini della suddetta trasmissione.

A ciò si aggiunga che il compito demandato agli enti locali sui progetti regionali di rete è preordinato, a norma dell'art. 6, comma 1, della medesima legge, alla verifica della loro conformità, da un lato, alla localizzazione degli impianti (art. 7, comma 1, della citata legge), richiamata dall'art. 6, comma 1, lettera a) e, dall'altro, alle indicazioni degli strumenti urbanistici comunali (art. 6, comma 1, lettera b). Ciò esclude ogni possibile interferenza con la potestà statale di individuare le tecnologie costruttive della rete nazionale e, dunque, con sfere di competenza legislativa dello Stato, atteso che i compiti affidati agli enti locali concernono esclusivamente aspetti rientranti nella loro specifica competenza relativa alla gestione del territorio.

Infine, i dati confluiti nel catasto regionale devono essere coordinati, per i profili di possibile intersezione, con quanto prescritto, a livello nazionale, dal d.lgs. n. 259 del 2003 ai fini della formazione di una «banca dati centralizzata per la costituzione di un catasto nazionale di raccolta dei dati stessi» (sentenza n. 336 del 2005).

Esula, dunque, dal contenuto della norma impugnata la previsione di un controllo tecnico sulle modalità di realizzazione della rete e degli impianti, che sia affidato agli enti locali, i quali, in ipotesi, potrebbero imporre standard tecnici difforni da (o comunque non coerenti con) quelli adottati per l'intera rete nazionale in vista di esigenze di omogeneità ed unitarietà di questa.

8.— Il ricorrente ha, altresì, impugnato l'art. 6, comma 4, della stessa Legge regionale n. 25 del 2005, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria o di ogni altro onere posto a carico degli operatori interessati ad ottenere l'approvazione dei progetti e delle varianti (di cui al precedente art. 5), in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA.

Ad avviso dello Stato, tale disposizione si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, il quale vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di imporre «oneri o canoni» che non siano stabiliti dalla legge statale.

Il ricorrente ha formulato analogha censura nei confronti dell'art. 15 della legge n. 25 del 2005, che attribuisce alla Giunta

regionale il potere di stabilire gli oneri economici in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dal Capo III della medesima legge.

8.1.— Le questioni sono fondate.

In via preliminare, deve essere precisato che – pur sussistendo, in relazione a taluni profili, un labile collegamento con la materia dell'urbanistica – le norme in esame non ricevono alcuna legittimazione da parte dello statuto speciale. L'ambito materiale prevalente cui le stesse afferiscono riguarda, infatti, in relazione all'oggetto regolamentato inerente all'attività svolta dall'ARPA, la «tutela della salute», e in relazione, invece, alla finalità perseguita, la «tutela della concorrenza».

Chiarito ciò, deve rilevarsi che questa Corte, con la sentenza n. 336 del 2005, ha già avuto modo di affermare che l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, richiamato dal ricorrente quale norma interposta, costituisce «espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre, a carico degli stessi, oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna Regione potrebbe liberamente prevedere obblighi «pecuniari» a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. È evidente che la finalità della norma è anche quella di «tutela della concorrenza», sub specie di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore».

Nel caso in esame, le norme impugnate sono in contrasto con la citata legislazione statale così come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte.

La previsione, infatti, di un potere della Giunta regionale di determinare la misura di oneri economici posti a carico degli operatori, in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA – che è un ente strumentale della Regione stessa, ai sensi dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 41, (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – A.R.P.A. – e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia) – è suscettibile di determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli operatori del settore, con conseguente violazione del principio fissato dal legislatore statale.

Né a legittimare le norme impugnate valgono le considerazioni svolte dalla difesa della Regione, la quale ha sostenuto che gli oneri in esame altro non sarebbero che corrispettivi per l'attività di consulenza svolta dall'ARPA in favore degli operatori di settore.

Invero, come risulta dall'analisi delle disposizioni impugnate e di quelle dalle stesse richiamate, non si tratta di una attività di consulenza liberamente richiesta dalle parti, bensì di una attività autoritativamente prevista. Il parere che deve rendere l'ARPA costituisce, infatti, un momento procedimentale obbligatorio (v. artt. 6, comma 1, 11, comma 3, 12, comma 1, 13, comma 2, e 14, comma 2); ciò che determina il carattere autoritativo ed impositivo della prestazione pecuniaria stessa.

Inoltre, le disposizioni censurate demandano alla Giunta regionale di stabilire la misura dei predetti oneri economici senza, però, prevedere alcun criterio di determinazione quantitativa degli stessi.

9.— Da ultimo, il ricorrente ha censurato l'art. 14, comma 1, della Legge regionale in esame, nella parte in cui assoggetta al regime della denuncia di inizio di attività (DIA) una serie di interventi edilizi sulle strutture («ricettori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero,avidotti, cabine elettriche») indicate dall'art. 2, comma 1, lettera h), della stessa legge.

L'illegittimità costituzionale deriverebbe dal contrasto della norma censurata con l'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, che, al comma 1, prevede solo l'autorizzazione degli enti locali per l'installazione di nuove infrastrutture, mentre la denuncia di inizio attività sarebbe richiesta esclusivamente per la installazione di impianti con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt (comma 3), o per la installazione di una rete di telecomunicazione su aree ferroviarie (comma 3-bis).

9.1.— La censura non è fondata.

La norma impugnata prevede che sono soggetti a mera denuncia di inizio attività i seguenti tipi di interventi sulle postazioni e sulle strutture sopra indicate, che sono funzionali all'esercizio delle radiotelecomunicazioni: a) opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso; b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti; c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; d) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso; e) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di strutture esistenti; f) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità; g) intonacatura e tinteggiatura esterna delle strutture ove conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie vigenti in materia di colore e arredo urbano; h) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui alle suindicate lettere.

Ai fini della individuazione della portata della norma impugnata, va osservato, innanzitutto, che i predetti interventi devono essere realizzati su postazioni e strutture, la cui installazione è stata già oggetto di autorizzazione (art. 11 della legge n. 25 del 2005), ovvero di presentazione di una denuncia di inizio attività (art. 13 della stessa legge), vale a dire su opere già realizzate ed in esercizio.

Inoltre, non è condivisibile il rilievo formulato dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui l'autorizzazione varrebbe soltanto per la installazione «di nuove infrastrutture» di comunicazione elettronica e non anche per i successivi interventi aventi ad oggetto le stesse infrastrutture. Anche tali interventi sono, infatti, sottoposti a controlli di natura pubblica, ancorché posti in essere successivamente alla installazione dell'impianto.

Infine, deve rilevarsi che, nel caso di specie, gli interventi contemplati dalla norma impugnata concernono, come risulta dal contenuto precettivo della norma stessa, aspetti di natura essenzialmente edilizia, per i quali può ritenersi sufficiente la mera denuncia di inizio attività in luogo dell'esplicito provvedimento autorizzatorio.

In definitiva, la disposizione censurata si limita a contemplare uno strumento di semplificazione procedimentale per interventi edilizi di minore impatto, su strutture già esistenti ed autorizzate.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, ritenersi che l'impugnato art. 14, comma 1, della Legge regionale n. 25 del 2005 trovi legittimazione nella potestà legislativa primaria che lo statuto della Valle d'Aosta attribuisce alla Regione in materia «urbanistica» (per l'inerenza della denuncia di inizio attività alla suddetta materia, si vedano le sentenze n. 336 del 2005 e n. 303 del 2003). Potestà legislativa che incontra il limite (nella specie, però, non rinvenibile) delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 2 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta) e non anche il limite della normativa di competenza statale, soltanto espressiva, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, di principi fondamentali della materia «governo del territorio», atteso che non possono trovare qui applicazione le disposizioni del novellato Titolo V, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento di Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM);

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 4, e 15 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 4 novembre 2005, n. 25, recante «Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e abrogazione della Legge regionale 21 agosto 2000, n. 31»;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della suddetta intera Legge regionale n. 25 del 2005, proposta, in riferimento alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 14, comma 1, della suddetta Legge regionale n. 25 del 2005, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.

Il Presidente
FLICK,

Il Redattore
QUARANTA,

Il Cancelliere
DI PAOLA,

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria
DI PAOLA